

SCHEDA 21

I DOCUMENTI PROVVISORI DI CIRCOLAZIONE

Soggetti che possono rilasciare i documenti provvisori di circolazione

Come già evidenziato, il d.l.vo n. 98/2017, nel modificare l'art. 95 c.d.s. (v. "**SCHEDA 1**"), ha di fatto abrogato la possibilità, per gli UMC, di rilasciare la carta di circolazione provvisoria.

Nel caso della oggettiva impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU, gli UMC e gli Studi di consulenza possono comunque continuare a rilasciare, rispettivamente, l'estratto della carta di circolazione e la ricevuta sostitutiva (art. 92 c.d.s. e art. 7, legge n. 264/1991), al fine di consentire all'utente di poter circolare su strada.

Deve evidenziarsi, viceversa, un vuoto normativo per quanto attiene agli Uffici PRA, ai quali il legislatore non ha esteso l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 92 c.d.s.

Tenuto conto che tale circostanza può ingenerare disservizi in danno dell'utenza, e tenuto altresì conto che l'Operatore PRA riveste la qualifica di pubblico ufficiale, è da ritenere che quest'ultimo, in via generale, possa rilasciare una attestazione comprovante che:

- il procedimento di reimmatricolazione o di trasferimento della proprietà è in corso di completamento, in quanto sospeso per cause tecniche;
- la carta di circolazione (o il DU) è trattenuta presso l'Ufficio PRA.

L'attestazione, compilata secondo il modello allegato (v. **Allegato 3**), corredata dalla copia della carta di circolazione (o del DU) trattenuta e annullata dall'Ufficio, è da ritenere documentazione valida ai fini della circolazione su strada, a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione, per il tempo strettamente necessario alla emissione del DU. L'attestazione, infatti, è valida solo per 7 giorni.

Chiarimenti

L'estratto della carta di circolazione, la ricevuta sostitutiva e l'attestazione PRA non possono essere rilasciati nell'ambito dei procedimenti di immatricolazione (ivi comprese, a maggior ragione, le nazionalizzazioni) e di minivoltura; nel primo caso perché non può essere estratto o sostituito un documento di circolazione che ancora non esiste, nel secondo caso perché l'Operatore commerciale è tenuto ad utilizzare, per le finalità di vendita, le autorizzazioni alla circolazione di prova delle quali è già titolare.

Il rilascio di un documento provvisorio di circolazione può invece rendersi necessario nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di trasferimento della

proprietà, in quanto il documento di circolazione che accompagna il veicolo (DU o ordinaria carta di circolazione) deve essere allegato all'istanza di rilascio del nuovo DU.

In ragione di ciò, va altresì precisato, che l'estratto della carta di circolazione, la ricevuta sostitutiva e l'attestazione PRA, riferiti a un DU non valido per la circolazione emesso a seguito di minivoltura, possono essere rilasciati all'atto della presa in carico di una successiva operazione di trasferimento di proprietà in favore di un soggetto non Operatore commerciale. **Ciò si rende possibile anche con riferimento ai certificati di minivoltura che, a decorrere dal 15 aprile 2024, saranno emessi in sostituzione dei DU non validi per la circolazione (v. "SCHEDA 14").**

Infatti, come già chiarito con circolare congiunta MIT/ACI prot. n. 14794 del 27.05.2020, deve comunque ammettersi la possibilità che l'acquirente (non Operatore commerciale) di un veicolo dotato di DU (o di un certificato) non valido per la circolazione, rilasciato a seguito di minivoltura, possa circolare su strada munito dell'estratto della carta di circolazione o della ricevuta sostitutiva o dell'attestazione PRA, atteso che la limitazione contenuta nel documento sostituito attiene alla specifica qualificazione giuridica dell'intestatario-venditore (Operatore commerciale) e non già a quella dell'intestatario acquirente.

Ciò premesso, un ulteriore chiarimento deve essere evidenziato nel caso in cui si sia in presenza di una carta di circolazione "non valida per la circolazione", propedeutica al rilascio del DU (da effettuare mediante l'utilizzo dei codici pratica C18814 e C18815 - v. SCHEDA 31), nelle ipotesi in cui si debba far ricorso alle procedure tradizionali in via di emergenza o transitoria.

Al riguardo, si precisa che:

- il documento provvisorio di circolazione può essere sempre emesso quando l'UMC, l'Ufficio PRA o lo STA privato trattengono una carta di circolazione o un DU per effettuare l'operazione con procedure tradizionali;
- il documento provvisorio di circolazione non può mai essere emesso in presenza unicamente di una carta di circolazione propedeutica al rilascio del DU in quanto non valida per la circolazione.

Pertanto, il documento provvisorio di circolazione può essere emesso, anche in presenza di una carta di circolazione propedeutica, ma solo nel caso in cui, preliminarmente all'emissione di detta carta, si sia provveduto al ritiro di un DU o di una ordinaria carta di circolazione.

Infatti, il documento provvisorio di circolazione non va a sostituire la carta di circolazione propedeutica bensì il DU o la carta di circolazione ordinaria trattenuta dall'Ufficio o dall'Operatore professionale.

Per tale ragione, e con riguardo specifico alle ricevute sostitutive, il cui rilascio viene effettuato per mezzo di una apposita applicazione telematica, si richiama l'attenzione dei Consulenti automobilistici sulla circostanza che dette ricevute vengano emesse all'atto del ritiro del DU o della carta di circolazione ordinaria e prima di emettere la carta di circolazione propedeutica.

Per facilità di consultazione, nella Tabelle di cui all'Allegato 5 alla SCHEDA 31 è stata effettuata una ricognizione sintetica delle ipotesi in cui è ammesso il rilascio di documenti provvisori di circolazione.